

### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### **COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

Art. 6 - Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

# Deliberazione n. 2584 di data 5 novembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Lavori di I^ variante, rispetto a quanto originariamente autorizzato, al progetto di riqualificazione generale con ampliamento del rifugio escursionistico "MICHELUZZI", sito in in località Val Duron, p.ed. 214 - C.C. Campitello in Comune di Campitello di

Fassa.

## Sono presenti:

- Romano STANCHINA Presidente f.f.

- Silvio DALMASO componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci

- Luca MALESANI componente supplente Servizio Foreste e fauna

- Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree

protette

- Alessia RUGGERI componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

- Claudio PALLAORO componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni

ambientali

- Sergio BENIGNI componente supplente Servizio Prevenzione rischi

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Claudio Fabbro e Francesco Cagol del Servizio turismo e sport e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008, è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della I.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla I.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la I.p. 8/93. modificata con I.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della I.p. 7/87, rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta il giorno 28 settembre 2018, con la quale la società "Rifugio Micheluzzi" di Bernard Davide &C. s.a.s. con sede in Campitello di Fassa – loc. Val Duron, 1, ha chiesto, ai sensi della I.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di l^ variante, rispetto a quanto originariamente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2213 di data 1 agosto 2016, al progetto di riqualificazione generale con ampliamento del rifugio escursionistico "MICHELUZZI", sito in località Val Duron, p.ed. 214 - C.C. Campitello in Comune di Campitello di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. arch. Guadagnini Annalisa, datati settembre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto riguardano una prima variante ai lavori autorizzati che prevede:

- l'ampliamento del seminterrato per realizzare un magazzino e una cantina;
- l'ampliamento della soprastante sala;
- l'ampliamento della terrazza;
- la realizzazione di un bagno per disabili;
- una nuova canna fumaria;
- la giustapposizione di tramezzature interne;
- l'eliminazione delle finestre in falda (salvo una che rimane) con realizzazione di tre nuove finestre sul prospetto sud

Considerato che quanto proposto apporta un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto gestionale e del confort per gli ospiti, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

# LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

## delibera

1. di autorizzare la società "Rifugio Micheluzzi" di Bernard Davide &C. s.a.s. con sede in Campitello di Fassa – loc. Val Duron, 1, all'esecuzione dei lavori di l^ variante, rispetto a quanto originariamente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2209 di data 1 agosto 2016, al progetto di riqualificazione generale con ampliamento del rifugio escursionistico "MICHELUZZI", sito in località Val Duron, p.ed. 214 - C.C. Campitello in Comune di Campitello di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

- 2. di stabilire che, per i lavori autorizzati con il presente provvedimento, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2213 di data 1 agosto 2016;
- 3. di disporre che dovrà essere comunicata al Servizio turismo e sport l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- 4. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
- 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 6. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f. - dott. Romano Stanchina -

CF/fc